Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 9 maggio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 9 MAGGIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Yatros Farmaceutici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1970. — **Unione Farmaceutica Torinese - U.F.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1970. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1970 (n. 10624 di rep.). — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1970 (n. 10625 di rep.). — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1970 (n. 10623 di rep.). — **Fontana Luigi, società per azioni, in Venduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 % emissione 1963 sorteggiate il 27 aprile 1970. — **S.A.E.S. Getters, società per azioni in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società Veneta per l'industria degli zuccheri, società per azioni, ora Distilleria di Cavarzere, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1970. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 27 aprile 1970. — **Giatea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1970. — **api - anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1970. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1970. — **Banca Europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **221.**

Dichiarazione di ente ospedaliero degli istituti ospitalieri, con sede in Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato istituti ospitalieri di Cremona è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 9 dicembre 1935;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli istituti ospitalieri, con sede in Cremona, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Cremona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 dicembre 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **222.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Casa Charitas », con sede in Lamon.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1930, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituzione « Casa Charitas » di Lamon, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 28 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Casa Charitas », di Lamon, è stato classificato ospedale generale di zona per lungodegenti e convalescenti;

Visti i verbali in data 21 agosto 1968, 8 agosto 1969 e 12 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Casa Charitas », con sede in Lamon (Belluno), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Terreni, siti nel comune di Lamon, alla via Rigoi, indicati in catasto al foglio n. 34, numeri 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 614, 657, 28, 31, 32, per un valore approssimativo di L. 15.532.000;

Fabbricati, siti nel comune di Lamon alla via Rigoi, indicati in catasto al foglio n. 34, numeri 28 e 31, per un valore approssimativo di L. 29.062.000.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature sanitarie, oggetti d'arte, arredi, ecc., indicati negli allegati ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 29.827.525.

Il medico provinciale di Belluno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1970, n. **223**.

Assegnazione di un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di tredici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di settantasette) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di diciotto), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di centosessantadue), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti duecentotrentacinque nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centosessanta per il normale incremento degli organici e settantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti per l'anno accademico 1969-70, dalla citata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1970, n. 110, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, ai sensi della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vedute le motivate richieste della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti in questione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è assegnato, per il normale incremento dell'organico, un nuovo posto di professore di ruolo, per l'anno accademico 1969-70, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **224**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;

Dottrina dello Stato.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di « Epigrafia giuridica » e di « Papirologia giuridica » sono soppressi.

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua francese;
Bibliografia e biblioteconomia.

Art. 73, relativo agli istituti annessi alla facoltà di farmacia è modificato nel senso che l'istituto di « Igiene » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n 225.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Caravaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato ospedale civile di Caravaggio è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Caravaggio (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Caravaggio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 agosto 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 226.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ostra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Ostra è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 4 maggio 1898, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Ostra (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ostra;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 4 maggio 1898, modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **227.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Briolini », con sede in Gazzaniga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Briolini » di Gazzaniga, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 giugno 1875;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Briolini », con sede in Gazzaniga (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gazzaniga;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 giugno 1875, modificato con regio decreto 25 agosto 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **228.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Nefetti », con sede in Santa Sofia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Nefetti » di Santa Sofia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 febbraio 1882, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Nefetti », con sede in Santa Sofia (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Santa Sofia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto approvato con regio decreto 23 febbraio 1882, modificato con regio decreto 7 aprile 1895 e con regio decreto 30 gennaio 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **229.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile maternità, con sede in Premosello Chiovenda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 27 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile maternità, di Premosello Chiovenda, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile maternità, con sede in Premosello Chiovenda (Novara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Novara;

due membri eletti dal consiglio comunale di Premosello Chiovenda;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 102.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **230.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Costa », con sede in Porretta Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Costa » di Porretta Terme, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Costa », con sede in Porretta Terme (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Porretta Terme;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 158.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **231.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi, con sede in Todi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi, di Todi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 26 maggio 1932, modificato con regio decreto 27 dicembre 1938;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli infermi, con sede in Todi (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Todi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 maggio 1932, modificato con regio decreto 27 dicembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **232**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Anestesiologia » muta denominazione in quella di « Anestesiologia e rianimazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1968, n. 240;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro » (in lingua tedesca Kalterersee o Kalterer) ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli

indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 187

Disciplinare di produzione del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro » (in lingua tedesca, rispettivamente, « Kalterersee » o « Kalterer ») è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinot nero e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931, nonchè dai territori ad essi vicini, per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona — che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Faedo, S. Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento — è delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso:

PROVINCIA DI BOLZANO

Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A:

Per tale zona — cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magrè all'Adige, Termeno e Vadena — la delimitazione inizia a sud di Magrè a. A. in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, è dato dal bosco, raggiungendo, solo per brevi tratti, e cioè in corrispondenza del Maso Hofstatt nel comune di Cortaccia, delle località S. Antonio e S. Nicolò nel comune di Caldaro, del Maso S. Valentino, nonchè delle località Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m. 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane così delimitato: dal bivio suddetto, quota 215, la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magrè all'Adige quindi, passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimità del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Ràin di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressochè parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415, 457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confine — del lato ovest della zona, sempre verso nord — tocca la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Plattenhof da dove aggira alla base il M. di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira la località Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per S. Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di S. Rocco e San Nicolò.

A nord di S. Nicolò, il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di sopra e costeggia, verso destra, detta strada finchè a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le così dette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord ed in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello di

600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraversa Rio dei Prati, passa per Castel Corba (q. 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello di Appiano fino ad intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto.

Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42, lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42 fino al km. 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an der Etsch).

Costeggia il bosco comprendendo la località Bellavista nonchè la frazione di Colterenzio. Raggiunge S. Antonio di Monticolo, poi il Lido di Monticolo; si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la Valle Fuscalai congiungendosi, così, con il Maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi, verso ovest comprendendo la località Novale al Varco dello stesso comune; raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del Lago di Caldaro.

Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest ed, aggirando — escludendoli — i così detti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la località S. Giuseppe al Lago, comprendendola. Toccando al km. 10,5 la strada del vino, segue, il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218; raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (q. 229), passa al di sopra del Maso Moser (q. 225) e del Maso Staffler (q. 215) pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella località Rio Largo, 221 all'altezza della località Niclara, seguendo, dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magrè a. A., la carrareccia che a quota 215 ca. taglia la strada provinciale che porta da Magrè alla stazione ferroviaria di Magrè-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino ad incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione.

Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena; tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 ed anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.

Zona B:

Tale zona, cui appartiene il comune di Andriano, è circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della Cava di Pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile che costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il Castello Tordilupo, continua lungo la linea altimetrica di m. 400, a piè del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Güsshübel per immettersi in corrispondenza del ponte sul rio Gaido (quota 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire, volgendo verso sud, la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.

Zona C:

Per tale zona, cui appartiene il comune di Nalles, la delimitazione ha inizio a sud del comune stesso, in corrispondenza del bivio (q. 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (q. 357); passa per le quote 385 e 429 fino ad incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280; lascia quindi la linea di confine e piega verso sud, passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-Terlano a quota 263, e prosegue, quindi, in direzione sud lungo la carrabile che, passando per le quote 265 e 261, chiude la zona al punto di partenza della descrizione.

Zona D:

Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montàgna e Egna, la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km. 413 + 500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione), segue quest'ultima in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia strada statale n. 12. Piega quindi verso nord-est e raggiunge la strada statale n. 48 nei pressi della quota 416; prosegue verso nord per raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.

Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero: discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.

La delimitazione segue, in direzione nord, prima il corso dell'Adige e poi la « Fossa di Bronzolo » fino a quota 226 nei pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso est e passando per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km. 420 + 500. Da questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta « Tenz » comprendendola. Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per poi deviare verso ovest e raggiungere il rio Trodena passando per « Maso Claus » e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito il bosco fino al punto di partenza in corrispondenza del km. 413 + 500 della strada statale n. 12.

Zona E:

Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.

Segue detta fossa fino alla strada provinciale (q. 228) per raggiungere, in direzione nord-est, il cimitero di Bronzolo; ritorna quindi verso sud, costeggiando il bosco ceduo così detto « Judenberg » e passando a sud di S. Leonardo (q. 290) si riallaccia al punto di partenza (q. 229).

Provincia di Trento

Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A:

Per tale zona, cui appartiene il comune di Roveré della Luna, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Segue detto limite fino al punto in cui questo attraversa la strada provinciale n. 90 (Roveré della Luna-Mezzacorona); continua quindi verso nord, lungo la curva di livello 213, fino alla strada comunale che da quota 213 porta alla località Dosseni (q. 212), ritornando al punto di partenza (q. 324) seguendo le pendici del costone roccioso.

Zona B:

Per tale zona, cui appartengono i comuni di S. Michele all'Adige e Faedo, la delimitazione inizia dal km. 393 + 500 della strada statale n. 12 e va, seguendo detta statale, in direzione nord fino ad incontrare il confine comunale di S. Michele che segue fino al crocevia della strada statale n. 12 in prossimità di Masetto. Da tale punto il limite corre — prima verso est e poi verso nord — lungo la strada statale n. 12 fino al km. 398, discende quindi verso sud lungo la rotabile che porta al Castello Monte Reale, da tale punto il limite si identifica col sentiero che porta a rio dei Molini e con il rio, fino alla località Molini, segue quindi per un breve tratto la strada che congiunge Faedo con S. Michele all'Adige fino ad incontrare la carrareccia che in direzione sud-ovest porta a Maso S. Valentino, percorre detta carrareccia fino ad intersecare il confine comunale di Faedo e lo segue, in direzione ovest, finchè a sud delle località Canazzi e Centofinestre si interseca col confine comunale di S. Michele, e lo segue in direzione sud e sud-ovest, fino ad incontrare la statale n. 12 al km. 393 + 500.

La zona sopra descritta comprende anche la porzione denominata « Nasci » in comune di Faedo sita sulla sinistra della strada statale n. 12 tra il km. 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

Zona C:

Per tale zona, cui appartiene il comune di Lavis, la delimitazione inizia dal km. 391 della strada statale n. 12: discende detta statale fino al km. 389 per dirigersi verso il centro abi-

tato di Lavis, passando per quote 213 e 225. Raggiunge quindi il torrente Avisio toccando la località « Cuccioi »; risale detto torrente fino al limite comunale che segue fino a quota 359 da dove devia verso ovest per raggiungere la strada provinciale della Val di Cembra in località « Croce ». Prosegue in direzione nord lungo il sentiero che reca al Maso Tratta passando per i masi Furli e Clinga. Dal Maso Tratta discende il corso del torrente fino a tornare al km. 391 della strada statale n. 12.

Zona D:

Per tale zona, cui appartengono i comuni di Giovo, Lisignago e Cembra, la linea di delimitazione parte dal km. 3 + 500 della strada provinciale della Val di Cembra, segue detta strada fino ad incontrare il confine comunale tra Lisignago e Cembra. Discende lungo detto confine comunale fino al torrente Avisio. Segue il corso dell'Avisio in direzione ovest fino a località « Piaggi » per risalire al km. 3 + 500 della strada provinciale.

Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembra denominata: Valvallé, Casella, Saosent, Vadron, Loverzan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori ai m. 600 e con esclusione di quelli siti nei fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno delle zone di produzione delimitate nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nello ambito dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini anche di altre zone nella misura massima del 15 per cento.

Art. 7.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino al granato;
odore: gradevole, profumato e fruttato;
sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,50;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto: 19 per mille;
ceneri minime: 1,7 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

L'uso della specificazione « classico » in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro », è concesso al vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nei territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, già delimitati nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione possano essere effettuate fuori dai territori suddetti purchè ricadenti nella provincia di Bolzano.

Art. 9.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » che ha diritto alla qualifica di « classico », ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,50 e che sia stato sottoposto ad adeguate operazioni di affinamento, può portare la qualifica di « classico superiore ».

Art. 10.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » ottenuto da uve selezionate aventi una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,50 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica non inferiore a gradi 11 può portare la qualificazione « scelto » (in lingua tedesca « auslese »), « selezionato » e similari.

Per tale vino non è ammessa la correzione di cui al terzo comma del precedente art. 6.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Lago di Caldaro » o « Caldaro » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « riserva », « vecchio » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(4262)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1969.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria a Noumea e istituzione a Noumea (Nuova Caledonia), Cayenne (Guaiana) e Papeete (Tahiti) di vice consolati di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1954, relativo all'istituzione in Noumea (Nuova Caledonia) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Noumea (Nuova Caledonia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Noumea (Nuova Caledonia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Parigi e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Nuova Caledonia, le isole Wallis e Futuna e le altre isole minori.

Art. 3.

E' istituito in Cayenne (Guaiana) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Parigi e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Guaiana francese.

Art. 4.

E' istituito in Papeete (Tahiti) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Parigi e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Polinesia francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1970
Registro n. 299, *foglio n.* 263

(3753)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.
Modifica alla tabella « B/Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, concernente la tabella « B/Import » e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 411, concernente l'abolizione del divieto di importazione degli zolfi di ogni specie;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1968, n. 326, concernente modifica alla tabella « B/Import »;

Ritenuta la necessità di rettificare l'indicazione della merce contenuta dal sopra citato decreto 25 settembre 1968;

Decreta:

Dall'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1964, n. 12, viene depennata la seguente voce doganale:

25.03 zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale;

28.02 zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.

Il decreto ministeriale 25 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1968, n. 326, è abrogato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 gennaio 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria a San Carlos de Bariloche (Argentina) e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa sede.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare in San Carlos de Bariloche (Argentina);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in San Carlos de Bariloche (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in San Carlos de Bariloche (Argentina) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bahia Blanca e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Bariloche, Pilcaniyeu, Norquincò e 25 de Mayo della provincia di Rio Negro ed i dipartimenti di Huiliches, Colloncurà e Los Lagos della provincia di Neuquen.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 154

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in New Haven (U.S.A.) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Hartford (U.S.A.) alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria a New York.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1964, n. 666, relativo all'istituzione in New Haven (U.S.A.) di un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in New Haven (U.S.A.) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Hartford (U.S.A.) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria a New York e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Connecticut.

Il presente decreto decorre dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 158

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Neuquen (Argentina) e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa sede alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Bahia Blanca.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948 relativo all'istituzione in Neuquen (Argentina) di un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Neuquen (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Neuquen (Argentina) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bahia Blanca e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Confluencia, Aluminé, Anele, Catan-Lil, Chos Malal, Las Ninas, Loncopue, Norquin, Pehuences, Picun Leufù, Picunches e Zapala della provincia di Neuquen.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 160

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria a Memphis (U.S.A.) e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa sede.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1º giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 15 luglio 1954, relativo all'istituzione in Memphis (U.S.A.) di un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Memphis è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Memphis un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Saint Louis e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Tennessee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Roma, addì 2 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 159

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Kigali (Ruanda) alle dipendenze dell'ambasciata in Kampala (Uganda).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Kigali (Ruanda) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kampala (Uganda) e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Ruanda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 164

(3758)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un tratto della sponda sinistra del fiume Adda, in comune di Morbegno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della sponda sinistra del fiume Adda ove insiste il ponte romano nel comune di Morbegno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Morbegno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata dalla presenza del ponte romano che ha conservato intatta la sua linea architettonica, dallo snodarsi del corso del fiume e dalla sparsa vegetazione arborea formando un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona della sponda sinistra del fiume Adda ove insiste il ponte romano nel territorio del comune di Morbegno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord la via Lungo Adda; ad est la via Ligari; a ovest la strada comunale del Botta; a sud mappali 181, 178, 176, 175, 174, 173, 172, 170, 166, 163 e 164 foglio n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Morbegno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1966 addì 22 del mese di luglio, alle ore 9 in Sondrio si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza.

(*Omissis*).

2) *Zona della sponda sinistra del fiume Adda ove insiste il Ponte Romano.*

La commissione in considerazione che la zona è caratterizzata dalla presenza del ponte romano che ha conservata intatta la sua linea architettonica dallo snodarsi del corso del fiume e dalla sparsa vegetazione arborea formando un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed in ordine a quanto è stato proposto dalla commissione ministeriale nel sopraluogo del 14 ottobre 1965, delibera l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sinistra del fiume Adda, delimitata come segue:

nord: la via Lungo Adda;
est: la via Ligari
ovest: la strada comunale del Botta;
sud: mappali 181, 178, 176, 175, 174, 173, 172, 170, 166, 163 e 164, foglio n. 2.

(*Omissis*).

(3493)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un tratto della sponda sinistra del fiume Bitto, in comune di Morbegno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, un tratto della sponda sinistra del fiume Bitto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Morbegno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata dallo storico antico agglomerato urbano costituito da palazzi patrizi e da uno sviluppo coordinato di una importante architettura minore che si inserisce armonicamente sotto la fascia pedemontana la quale, con la sua abbondante vegetazione, fa da quinta naturale; la medesima oltre a costituire un insieme di valore estetico e tradizionale forma anche un quadro naturale per la presenza della vegetazione, dell'ubicazione dell'abitato e del profilo delle montagne;

Decreta:

Un tratto del fiume Bitto nel territorio del comune di Morbegno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal mappale 116 all'incrocio con la statale n. 38: mappali 116, 29, 125, 27, foglio n. 6, la via Fabani; il limite esterno della piazza Mattei, via Vanoni, il limite esterno della piazza S. Antonio, un tratto della via Morelli, strada detta « vicolo della Merenda », mappali 389, 177, 178, 181, 182, 392, 188 foglio n. 7, tratto di strada della via Felice Damiani, mappali 352, 468 foglio n. 7, strada comunale S. Martino, mappali 14, 15, 13, 27, 156, 157, 48 foglio n. 14, la linea pedemontana, mappali 411, 405, 386, 387, 358, 356 foglio n. 13, mappali 91, 90, 88, 87, 86, 85, foglio n. 6, linea di confine del comune di Cosio, mappale 12, foglio n. 6 e ancora la linea di confine del comune di Cosio Valtellina, il torrente Bitto fino al punto di partenza, incrocio del mappale 116 con la statale n. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Morbegno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1966 addì 22 del mese di luglio, alle ore 9 in Sondrio si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza.

(*Omissis*).

1) COMUNE DI MORBEGNO: Tutela paesistica di un tratto della sponda sinistra del fiume Bitto.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona sopradescritta delimitata nel modo che segue:

partendo dal mappale 116 all'incrocio con la statale n. 38: mappali 116, 29, 125, 27 foglio n. 7, la via Fabani, il limite esterno della piazza Mattei, via Vanoni, il limite esterno della piazza S. Antonio, un tratto della via Morelli, strada detta « vicolo della Merenda », mappali 389, 177, 178, 181, 182, 392, 188 foglio n. 7, tratto di strada della via Felice Damiani, mappali 352, 468 foglio n. 7, strada comunale S. Martino, mappali 14, 15, 13, 27, 156, 157, 48 foglio n. 7, la linea pedemontana, dai mappali 411, 405, 386, 387, 358, 356, 91, 90, 88, 87, 86, 85 foglio n. 13, linea del confine del comune di Cosio Valtellina, mappale 12 foglio n. 6, e ancora la linea di confine del comune di Cosio Valtellina, il torrente Bitto fino al punto di partenza, incrocio del mappale 116 con la statale n. 38.

(*Omissis*).

(3494)

DECRETO MINISTERIALE 25 *marzo* 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la chiesa di S. Maria Assunta, in comune di Morbegno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la chiesa di S. Maria Assunta nel comune di Morbegno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Morbegno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è una piana verdeggiante staccata dal territorio urbano di Morbegno e caratterizzata dalla presenza della chiesa di S. Maria Assunta della fine del '500 che si eleva con imponente volume circondata da una densa vegetazione; inoltre la medesima forma un quadro naturale di particolare bellezza visibile in lontananza ed in particolare dalla strada statale e dalla strada ferrata;

Decreta:

La zona circostante la chiesa di S. Maria Assunta nel territorio del comune di Morbegno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed

è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

via Felice Damiani, mappali 153, 326, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 183 foglio n. 8, 185, 186, 188, 189, 190 foglio n. 8, un tratto della via S. Martino, strada vicinale dei Bosi, mappali 77, 240, 79, 241, 83, 86, 87, 88, 89, 5, 4 foglio n. 15, lettera *F*, tratto di strada della via S. Martino, mappali 184, 172, 171, 81, 80, 79, 75, 175, 174, 74, 73, 192, 24, 19 foglio n. 11, per ricongiungersi con la statale n. 38 e la via G. Felice Damiani.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Morbegno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1966 addì 22 del mese di luglio, alle ore 9 in Sondrio si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza.

(*Omissis*).

3) *Zona circostante la Chiesa di S. Maria Assunta.*

(*Omissis*).

La commissione delibera nei riguardi di detta zona l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei limiti così descritti:

Via Felice Damiani, mappali 153, 326, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 190 foglio n. 11, un tratto della via S. Martino, strada vicinale dei Bossi, mappali 77, 240, 79, 241, 83, 86, 87, 88, 89, 5, 4 foglio n. 15, la lettera *F*, tratto di strada della via S. Martino, mappali 184, 172, 171, 81, 80, 79, 75, 175, 174, 74, 73, 192, 24, 19 foglio n. 11 per ricongiungersi con la statale n. 38 e la via G. Felice Damiani.

(3492)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 372/60/7 del 26 febbraio 1968, con la quale il veterinario provinciale di Nuoro chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Nuoro è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « X MAC 70 - Mostra internazionale di apparecchiature chimiche », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X MAC 70 - Mostra internazionale di apparecchiature chimiche », che avrà luogo a Milano dall'8 al 14 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 25 giugno al 5 luglio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « VI SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dal 10 al 18 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « V Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - EXPO CT 70 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - EXPO CT 70 », che avrà luogo a Milano dal 17 al 25 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(3824)

DECRETO PREFETTIZIO 15 aprile 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1970, n. 3342/Div. 3ª, con il quale il dott. Giovanni Foti venne nominato membro del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 13 aprile 1970, n. 3817, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con cui si designa quale componente del consiglio predetto il dott. Tommaso Brandolini, dirigente sanitario della sede I.N.A.M. di Novara, in sostituzione del dott. Giovanni Foti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Tommaso Brandolini è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Giovanni Foti.

Novara, addì 15 aprile 1970

Il prefetto: VILLA

(3763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piombino

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Piombino (Livorno) con il mappale *A* del foglio di mappa 69, della superficie di mq. 72.360.

(3851)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla ditta Degli Esposti Dante avverso il provvedimento del capo compartimento A.N.A.S. di Bologna in data 3 gennaio 1968, n. 577.

(3917)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.732.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.565.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.281.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4277)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 342.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4278)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1970, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.236.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4279)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.546.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4280)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.611.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4281)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.824.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi dell'8 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,05	629,05	629 —	629,05	629 —	629,05	629 —	629,05	629,05	629,05
Dollaro canadese	586,40	586,40	586,20	586,30	586,30	586,60	586,25	586,30	586,60	586,45
Franco svizzero	146,36	146,37	146,40	146,365	146,30	146,35	146,37	146,365	146,36	146,37
Corona danese	83,75	83,80	83,8050	83,795	83,75	83,80	83,81	83,795	83,79	83,79
Corona norvegese	88 —	88,01	88,03	88,01	88 —	88,05	88,02	88,01	88 —	88 —
Corona svedese	121,08	121,06	121,02	121 —	121 —	121,08	121,01	121 —	121,08	121,05
Fiorino olandese	173,27	173,22	173,44	173,375	173,20	173,28	173,405	173,375	173,27	173,34
Franco belga	12,67	12,674	12,6715	12,6690	12,68	12,67	12,6705	12,6690	12,67	12,67
Franco francese	113,90	113,90	113,91	113,9050	113,80	113,90	113,90	113,9050	113,90	113,88
Lira sterlina	1513,15	1513,50	1512,80	1513,10	1512,50	1513,15	1513,10	1513,10	1513,15	1513 —
Marco germanico	173,10	173,12	172,18	173,17	173,10	173,10	173,18	173,17	173,10	173,16
Scellino austriaco	24,28	24,28	24,2825	24,29	24,25	24,29	24,285	24,29	24,28	24,28
Escudo portoghese	22,07	22,05	22,10	22,08	22,10	22,08	22,085	22,08	22,07	22,07
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,0250	9,0250	9 —	9,02	9,028	9,0250	9,02	9,02

Media dei titoli dell'8 maggio 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,50
» 5 % (Ricostruzione)	91,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,15
» 5 % (Beni esteri)	83,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,125
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,025
Dollaro canadese	586,275
Franco svizzero	146,367
Corona danese	83,802
Corona norvegese	88,015
Corona svedese	121,005
Fiorino olandese	173,39
Franco belga	12,67
Franco francese	113,902
Lira sterlina	1513,10
Marco germanico	173,175
Scellino austriaco	24,287
Escudo portoghese	22,082
Peseta spagnola	9,026

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 dicembre 1969 al 23 dicembre 1969 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2537/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di contó (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	8,608 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8.768 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	9,168 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	10,410 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,862 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	11,160 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,500 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2861)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 245/69, n. 388/69, n. 437/69 e n. 593/69, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	0,705
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,410
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,417
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,122
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,827
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,942
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,042
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,747
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	2,452
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	4,567
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,876
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	2,581
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,286
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,401
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,501
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	3,206
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,911
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	6,026
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (2):	
	- - uguale o superiore al 50% ed inferiore al 60%	9,36
	- - uguale o superiore al 60% ed inferiore al 70%	11,16
	- - uguale o superiore al 70% ed inferiore al 75%	12,96
	- - uguale o superiore al 75% ed inferiore all'80%	13,86
	- - uguale o superiore all'80%	14,76

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.
(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(2819)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinunzia all'allestimento della « Fiera internazionale della meccanica varia ed affine », in Bari

L'Associazione nazionale industria meccanica varia ed affine, con sede in Milano, promotrice della « Fiera internazionale della meccanica varia ed affine - FI.ME.VA.», ha reso noto che la predetta manifestazione, già programmata in Bari dal 9 al 19 maggio 1970, non avrà più luogo.

(3921)

Rinunzia all'organizzazione della « III Mostra mercato internazionale della caccia », in Firenze

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con nota del 27 marzo 1970, n. 39200, ha reso noto che i promotori della « III Mostra-mercato internazionale della caccia » hanno rinunziato alla organizzazione della predetta manifestazione, già programmata in Firenze dal 20 al 30 giugno 1970.

(3922)

Rinunzia all'allestimento della « III Mostra nazionale dell'arredamento artistico », in Perugia

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con nota del 24 marzo 1970 ha comunicato che la « III Mostra nazionale dell'arredamento artistico » già programmata in Perugia per il periodo 3-10 maggio 1970, non avrà più luogo.

(3923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4311)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Elda Gentilezza, nata a Roma il 25 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3842)

Il dott. Mario Papa, nato a Potenza il 28 agosto 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3840)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1970, registro n. 23, foglio n. 19, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 febbraio 1968 dal prof. Giuseppe De Gregorio, avverso la decisione n. 11956 del 17 novembre 1967, con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Chieti, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto da detto insegnante contro la revoca della nomina triennale per l'insegnamento di educazione artistica nelle scuole medie di Pizzoferrato e Palombaro.

(3918)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1970, registro n. 19, foglio n. 234, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Adriana Vannoni in data 19 agosto 1965 avverso la graduatoria compilata per il conferimento di posti di ruolo di insegnante tecnico-pratica nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(3919)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1970, registro n. 21, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Antonio Spadafora in data 29 ottobre 1963 avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione del 16 maggio 1963 con il quale fu respinta la domanda di assunzione nel ruolo degli insegnanti di lettere italiane e latine nei licei e negli istituti magistrali ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 11.

(3920)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la restituzione del cognome nella forma originaria presentata dal sig. Tommasi Francesco;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Savogna d'Isonzo e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Tommasi Francesco nato a Peci di Savogna d'Isonzo addì 3 agosto 1906, residente a Peci di Savogna d'Isonzo via Sauro, 8 è accordata la restituzione del cognome nella forma originaria da Tommasi in Tomsic.

Con la presente determinazione viene restituito il cognome nella forma originaria anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente: Kovic Caterina in Tommasi, nata a Peci di Savogna d'Isonzo il 30 maggio 1908, moglie; Tommasi Venceslao, nato a Peci di Savogna d'Isonzo il 31 ottobre 1937, figlio; Tommasi Dorina, nata a Peci di Savogna d'Isonzo il 9 agosto 1949, figlia.

Gorizia, addì 14 aprile 1970

Il prefetto: SGANGA

(3852)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 21 aprile 1970;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario. Tre dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente facoltà universitaria.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1970.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono inviare al segretario generale della Camera domanda in carta bollata da lire 400 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute nel caso in cui intendano partecipare alla prova orale facoltativa;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, siano inviate oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale;

2) un tema di procedura parlamentare;

3) un tema di politica economica o scienza delle finanze;

4) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

5) un tema di diritto amministrativo;

6) cinque prove tecniche di resoconto sommario in aula.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi dal n. 1) al n. 5) è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) procedura parlamentare;

3) diritto amministrativo;

4) politica economica o scienza delle finanze;

5) istituzioni di diritto privato;

6) istituzioni di diritto penale;

7) storia parlamentare.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che avranno conseguito l'idoneità:

a) nelle prove scritte culturali, con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova;

b) nelle prove tecniche, con un punteggio medio non inferiore a 21/30.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche, ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere indicate nella domanda fino ad un massimo di quattro.

E' altresì in facoltà degli aspiranti, ai fini di un'eventuale assegnazione all'ufficio speciale dello schedario generale elettronico, di chiedere di essere sottoposti ad una prova orale di sintesi progressiva in 100 - 50 - 15 parole di un testo legislativo e di un articolo di dottrina.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte culturali, nelle prove scritte tecniche e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto, la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua) nonchè l'idoneità alla sintesi di testi legislativi e di articoli di dottrina fino ad un massimo di 50 centesimi di punto; l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;

7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

Allegato al D.P. 27 aprile 1970, n. 925

Schema di domanda
da redigersi su carta da bollo da L. 400

Al Segretario generale della Camera dei deputati
- Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di .) via . . n. . (C.a.p. .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a sette (7) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., (oppure: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione e la seguente: . .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo: . .;

9) è provvisto del seguente documento di identità: . n. .;

Dichiara di voler sostenere l'esame facoltativo nelle seguenti lingue straniere . .,

Dichiara inoltre di voler sostenere la prova facoltativa di sintesi di un testo legislativo e di un articolo di dottrina.

(Firma) .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni: . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(4432)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio (1° e 2° turno) per l'anno scolastico 1970-71. Conferma per il 1970-71 delle borse pluriennali precedentemente assegnate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, col quale è stabilito per l'anno finanziario 1970 lo stanziamento di lire 13.000.000.000 per la concessione di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche;

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi provinciali per la assegnazione delle borse di studio;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, a norma del terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le ulteriori modalità per il conferimento delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione delle borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi secondo le norme contenute nel presente decreto.

Ciascun concorso è diviso in due turni: il primo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1970-71 le classi iniziali di ciascun tipo di scuola; il secondo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1970-71 le classi successive a quelle anzidette, compresi gli eventuali corsi di specializzazione e di perfezionamento.

Le classi cui si riferisce il primo turno del concorso sono elencate nella prima parte dell'allegata tabella « B ».

Le classi cui si riferisce il secondo turno del concorso sono elencate nella seconda parte della citata tabella.

Il primo turno del concorso sarà indetto il 30 aprile 1970 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 22 maggio.

Il secondo turno del concorso sarà indetto il 2 settembre 1970 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 10 ottobre.

Art. 2.

La somma di L. 13.000.000.000 a disposizione per l'anno scolastico 1970-71 per il conferimento di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è ripartita fra le province e la Valle d'Aosta, come dalla tabella « A » annessa al presente decreto.

Il provveditore agli studi ripartisce la somma assegnata alla provincia aumentata degli eventuali residui verificatisi nell'anno scolastico 1969-70, fra tutti i tipi di scuola indicati nell'unita tabella « B », in proporzione del numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 1969-70.

Ripartita la somma tra i vari tipi di scuola, la quota ottenuta per ciascuno di essi dovrà essere divisa per il numero delle classi (ivi comprese quelle di perfezionamento o di specializzazione).

La quota spettante alla classe iniziale di ogni tipo di scuola dovrà essere impiegata nel primo turno del concorso.

Le quote spettanti alle classi successive a quella iniziale di ogni tipo di scuola dovranno essere utilizzate nel secondo turno del concorso previa detrazione della somma occorrente per il pagamento delle borse di studio confermate per il 1970-71.

Art. 3.

Le borse di studio sono di L. 150.000 per tutte le classi di ogni tipo di scuola: sia quelle vinte nel concorso per l'anno scolastico 1970-71, sia quelle confermabili.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio elencati nella tabella « B »; sono pluriennali per gli alunni delle altre classi fino al compimento dei corsi medesimi.

Gli alunni che hanno compiuto il primo biennio di ogni tipo di scuola continueranno a beneficiare della borsa vinta fino alla durata dell'intero corso, senza necessità di ripetere

il concorso a borse di studio. Anche gli alunni della quinta ginnasiale conserveranno la borsa di studio fino al terzo liceo classico.

Le borse di studio pluriennali assegnate per concorso o per conferma nell'anno scolastico 1970-71 potranno essere confermate, nei limiti di durata di ciascun tipo di scuola (ivi compresi gli eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento), qualora gli alunni beneficiari abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio e non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alle stesse condizioni saranno confermate per l'anno scolastico 1970-71 le borse di studio precedentemente assegnate.

Gli accertamenti relativi alle predette condizioni saranno compiute di ufficio.

Gli alunni che nel 1969-70 abbiano eventualmente goduto di una borsa di L. 150.000 maggiorata di L. 50.000, continueranno a percepire la borsa maggiorata.

Art. 4.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende, anche se stranieri, nonchè con i buoni-libro. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che conseguiranno (1° turno) o abbiano già conseguito (2° turno) per scrutinio o nella sessione estiva d'esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione ad una classe delle scuole o istituti per i quali venga indetto il concorso e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

I giovani che partecipano al concorso per la 4ª classe del ginnasio debbono superare la prescritta prova di latino, oltre a conseguire la licenza. In tal caso il latino viene considerato come materia obbligatoria. Tale disposizione si applica, altresì, agli alunni che, pur partecipando al concorso per un tipo di scuola diverso dalla 4ª ginnasiale, si iscrivano successivamente alla detta classe.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

a lire 1.300.000, con un figlio a carico;
a lire 1.600.000, con due figli a carico;
a lire 1.900.000, con tre figli a carico;
a lire 2.200.000, con quattro figli a carico;
per ogni altro figlio si aggiungono lire 300.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

L'accertamento dell'entità del reddito dovrà essere effettuato sulla base dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del seguente art. 6.

L'esclusione dal concorso sarà decisa quando uno o entrambi i certificati attestino un reddito superiore a quelli precedentemente indicati.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro i termini perentori indicati nel quarto e quinto comma del precedente art. 1 con la precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il concorrente intende frequentare nel 1970-71.

Poichè gli alunni che nel 1970-71 frequenteranno le prime classi di ciascun tipo di scuola sosterranno la prova di concorso prima della pubblicazione dei risultati degli esami, l'efficacia della loro partecipazione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo di studio prescritto per l'iscrizione alla classe che l'alunno frequenterà nel 1970-71.

La domanda va presentata al capo dell'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Gli alunni esterni presenteranno la domanda al capo dell'istituto presso il quale sosterranno l'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere uniti i seguenti documenti, in carta semplice:

a) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito imponibile accertato o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e per tutti i componenti della stessa;

c) certificato attestante il reddito familiare imponibile accertato o denunciato ai fini dell'imposta di famiglia, rilasciato dal comune;

d) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'istituto debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

f) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal comune;

g) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, al fine del beneficio di cui al quarto comma del precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande e dei documenti allegati dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'istituto.

Art. 7.

Il capo dell'istituto procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

Accerterà, in particolare, in base ai certificati tributari, che sussistano le disagiate condizioni di famiglia ai sensi del terzo comma dell'art. 5.

Il capo dell'istituto ha facoltà di chiedere al comune e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competenti ulteriori accertamenti sull'entità del reddito quando le risultanze dei certificati esibiti dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale a sua conoscenza. Pari facoltà ha il provveditore agli studi.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del capo dell'istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato, peraltro, potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova di esame.

Appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, il capo dell'istituto comunicherà, con il mezzo più rapido, al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo dell'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente.

Entro il 5 luglio 1970 per il primo turno del concorso ed entro il 15 novembre 1970 per il secondo turno, il capo dello istituto trasmetterà al provveditore agli studi le domande documentate e le relative schede degli alunni che abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami o per scrutinio.

Le domande documentate relative agli alunni partecipanti al primo turno del concorso che non abbiano conseguito la promozione nella prima sessione d'esami debbono essere trasmesse al provveditore con plico a parte con l'annotazione su di esse che l'alunno non è stato promosso.

Art. 8.

Il provveditore agli studi nomina una commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio elencati nella tabella « B ».

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una commissione unica per più corsi di studio che presentino sufficiente affinità.

Qualora i concorrenti di uno stesso tipo di scuola siano più di 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna commissione o sottocommissione deve essere costituita: di un preside di ruolo, di tre professori (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali autorizzati a rilasciare titoli di

studio riconosciuti dallo Stato) e di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 9.

La prova di esame consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra tre temi a lui proposti dalla commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole elencate nella tabella « B », la commissione propone tre temi diversi.

La prova avrà luogo nei comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per ogni tipo di scuola del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato ai capi degli istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione dei professori della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame, con l'indicazione per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado e artistiche della provincia nei giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

Salvo comunicazione scritta di esclusione, i candidati s'intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva decisione da parte della commissione esaminatrice circa l'ammissione o l'esclusione.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova di esame relativa al primo turno del concorso avrà luogo alle ore 8,30 del 29 maggio 1970.

Quella relativa al secondo turno del concorso, alle ore 8,30 dell'11 novembre 1970.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola.

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al membro della commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della commissione esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede di esame o da chi ne fa le veci con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono, nello stesso giorno, fatti avere al presidente della commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Tutti gli elaborati debbono essere riconosciuti, anche quelli che abbiano ottenuto una votazione inferiore alla sufficienza. Ciò al fine di accertare se sussistono le condizioni per sottoporre eventualmente i candidati alla verifica orale di cui agli ultimi due comma del seguente articolo.

Art. 10.

Le commissioni esaminatrici hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le valutazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esami nella sessione estiva; della facoltà la commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato con un preavviso di tre giorni nella sede della commissione.

Art. 11.

La commissione forma, per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella « B », distinte graduatorie, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti promossi nella prima sessione di esame o per scrutinio che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 30/50. I risultati dei concorrenti che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati. Limitatamente al primo turno, non sono del pari pubblicati i risultati dei concorrenti che non sono promossi nella sessione estiva.

In caso di parità di merito, la commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi dei concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del quinto comma dell'art. 7, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Art. 12.

Gli atti delle commissioni sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando la pubblicazione delle graduatorie all'albo del provveditorato, entro il 31 agosto 1970 per il primo turno del concorso ed entro il 15 dicembre 1970 per il secondo turno.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre alle generalità degli alunni, l'indicazione dell'istituto frequentato da ciascuno di essi, il punteggio assegnato e la precisazione se l'alunno sia risultato vincitore o idoneo. Copia delle graduatorie è inviata a tutte le scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle quali le graduatorie si riferiscono, per la pubblicazione all'albo.

Copia delle graduatorie è inviata, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 13.

Ciascuna borsa è erogata in unica soluzione, all'inizio dello anno scolastico 1970-71 se trattasi di borsa di studio vinta nel primo turno o confermata, entro il 31 dicembre 1970 se trattasi di borsa vinta nel secondo turno del concorso, previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1970-71 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e che abbia conseguito la licenza o la promozione nella sessione estiva.

A tal fine, il capo di istituto dovrà comunicare al provveditore agli studi che le due suddette condizioni sussistono nei riguardi dell'assegnatario, su semplice richiesta di quest'ultimo o anche d'ufficio.

L'assegnatario dovrà, inoltre, dichiarare, sotto propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici, ai sensi dello art. 4, e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tale condizione, per poter optare per uno dei benefici ottenuti.

L'assegnatario della borsa di studio (vinta o confermata) - il quale nel corso dell'anno scolastico 1970-71 abbandoni gli studi oppure incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, perde il diritto alla conferma della borsa di studio per gli anni successivi, anche se conservi ogni altro requisito richiesto.

Gli ordinativi di pagamento della borsa di studio sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Art. 14.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso dei tipi di scuola elencati nella parte prima della tabella « B » che, a conclusione del primo turno di concorso, rimanessero del tutto

o in parte disponibili per mancanza di idonei saranno utilizzate per l'assegnazione di altre borse agli idonei appartenenti ad altri tipi di scuola, effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola.

Se dopo tali spostamenti non vi fossero più concorrenti idonei e risultassero ancora dei residui, questi saranno utilizzati nel secondo turno del concorso, mediante una ripartizione supplementare fra le classi indicate nella parte seconda della allegata tabella « B ».

Le somme residuate nel secondo turno, che a conclusione di detto concorso rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di idonei, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola, per l'assegnazione di altre borse agli idonei degli altri anni di corso.

Effettuata tale operazione, qualora risultassero ulteriori residui e vi fossero ancora concorrenti idonei appartenenti ad altri tipi di scuola la borsa di studio sarà assegnata anche a questi ultimi effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola.

Qualora risultassero, dopo l'applicazione di tali norme, ancora somme residue, queste saranno segnalate al Ministero che, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, ne stabilisce l'impiego. Tali somme saranno, comunque, destinate a borse di studio.

Art. 15.

Per gli anni scolastici successivi al 1970-71, l'assegnazione di nuove borse di studio e la conferma di quelle già conferite sono subordinate alla iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, di nuovi appositi fondi, comunque non inferiori a complessivi 14 miliardi di lire.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

(4069)

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1970-71 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 per cento.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa sui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza,

di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dallo eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dallo art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dallo esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero, si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1970-71 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dello anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1970
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 248

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229
Ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (Tabella G-IV)	3	Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali
Topografia negli istituti tecnici per geometri (Tabella H-II)	2	Laurea in ingegneria

(3719)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 361, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1969, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 296, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per motivi di salute, del dottor Francesco Petrillo, direttore di divisione, di disimpegnare le funzioni di membro della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Cataldo Liguori, direttore di divisione è chiamato a svolgere le funzioni di membro della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Francesco Petrillo.

Al predetto membro saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 80

(3781)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel supplemento straordinario n. 2 al n. 1-2 (gennaio-febbraio) anno 1970 del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 20 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 14 gennaio 1970 (registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1970, registro n. 7, foglio n. 99), con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1968, e sono dichiarati i vincitori del concorso medesimo.

(3857)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di chimico in prova

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 222 in data 1° settembre 1969, avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1970, alle ore 8, presso l'archivio centrale dello Stato, in piazzale degli Archivi, Roma - Eur.

(4431)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, relativa all'indennità speciale di seconda lingua, ai dipendenti civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano e in uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale ed il regolamento di esecuzione della detta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Visto il bando del 1° settembre 1969, n. 3680/Gab., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969 e nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 16 settembre 1969 con il quale è stata indetta una sessione di esami per i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle forze armate e i dipendenti dai comuni e dagli enti ed istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui amministrazioni abbiano deliberato la estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Ritenuta la necessità di costituire più commissioni di esame, atteso l'elevato numero dei candidati;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione e dal comando della regione militare nord-est, al fine della composizione delle commissioni medesime;

Decreta:

Articolo unico

Le commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca, sono costituite come appresso:

a) per il personale della carriera direttiva ed ufficiali:

1. — CARRIERA DIRETTIVA

1ª *commissione*:

Presidente:

Pontalti dott. Sisinio, prefetto a r.

Componenti effettivi:

Tapparelli prof.ssa Elda, docente incaricata di lingua tedesca presso l'Università di Padova;

Corazza prof. Paolo, docente di lingua tedesca presso la Università di Padova.

Segretario:

Prevost Rusca dott. Alessandro, direttore di ragioneria di 1ª classe del Ministero dell'interno - Commissariato del Governo - Trento.

2ª *commissione*:

Presidente:

Biscardo prof. Roberto, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione a r.

Componenti effettivi:

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

Harenberg Trombetta prof.ssa Elfride, docente di lingua tedesca presso l'Università di Messina.

Segretario:

Benvenuti dott. Benno, direttore di sezione del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

2. — UFFICIALI

3ª *commissione*:

Presidente:

Donà generale di brigata Enno, a disposizione del V C.M.T.R.

Componenti effettivi:

De Angelis prof. Enrico, docente di lingua tedesca presso l'Università di Pisa;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Segretario:

Lunelli rag. Maria Gabriella in Ongaro, ragioniere del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

b) per il personale della carriera di concetto ed equiparate:

4ª *commissione*:

Presidente:

de Pretis dott. Giustiniano, viceprefetto vicario f.f. - Commissariato del Governo - Trento.

Componenti effettivi:

Achmüller prof. Anton, docente di lingua tedesca, preside dell'Istituto professionale commerciale di Merano;

Detassis prof. Ernesto, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico « Buonarrotti » - Trento.

Segretario:

Fracalossi dott. Giuseppe, f.f. direttore di sezione del Ministero dell'interno - Commissariato del Governo - Trento.

5ª *commissione*:

Presidente:

Berretta dott. Armando, direttore di sezione del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

Componenti effettivi:

Tirler prof. Anton, docente di lingua tedesca, preside dell'Istituto professionale commerciale di Bolzano;

Krautgasser prof. Giuseppe, docente in lingua tedesca dell'Istituto professionale per il commercio - Bolzano.

Segretario:

Tidu dott. Silvio, consigliere di 3ª classe del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

c) per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria:

6ª *commissione*:

Presidente:

Urzì dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

Componenti effettivi:

Neitzel prof.ssa Ilse in Renier, docente di lingua tedesca presso la scuola media tedesca in Merano;

Conci prof. Iginio, docente di lingua tedesca presso il liceo scientifico di Bolzano.

Segretario:

Ricchi rag. Luisa, vice ragioniere del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

7ª *commissione*:

Presidente:

Richter cav. uff. Giuseppe, addetto stampa del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

Componenti effettivi:

Mayer prof.ssa Evelyn in Nardin, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « C. Battisti » - Bolzano;

D'Orio prof. Nicola, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Volta » di Merano.

Segretario:

Farina rag. Vanda nata Brigadoi, ragioniere aggiunto del Ministero dell'interno, ufficio del vice commissario del Governo - Bolzano.

d) per i sottufficiali ed il restante personale militare:

8ª *commissione*:

Presidente:

Held ten. col. Giuseppe, distretto militare di Bolzano.

Componenti effettivi:

Chelodi prof.ssa Gemma, docente di lingua tedesca presso la scuola media « Bronzetti » - Trento;

Aldi prof. Riccardo, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Manzoni » - Trento.

Segretario:

Zanetti rag. Enrico, ragioniere del Ministero dell'interno, Commissariato del Governo - Trento.

Trento, addì 14 aprile 1970

Il commissario del Governo: SCHIAVO

(3722)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Nuova graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la decisione n. 1449 del 20 giugno 1969, con la quale il Consiglio di Stato, sezione V, ha accolto il ricorso del dottor Giuseppe Saltarelli ed ha annullato il decreto di questo ufficio n. 1314 del 20 febbraio 1969 con il quale il dott. Carmine Matrunola era stato reintegrato al 1° posto della graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto indetto con provvedimento n. 1148 del 15 marzo 1965 ed era stato, di conseguenza, dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Formia;

Ritenuto, pertanto, che deve darsi luogo alla esecuzione della dianzi citata decisione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 1449 del 20 giugno 1969;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto indetto con provvedimento n. 1148 del 15 marzo 1965 resta definitivamente fissata come segue:

1. Saltarelli Giuseppe . . . . . . punti 62,585
2. Tatarelli Antonio . . . . » 60,523
3. Ruscetta Mario . . . . » 55,518
4. D'Onofrio Agostino . . . . » 49,005
5. D'Atino Domenico . . . . » 48,006
6. Polli Luigi . . . . » 46,540

Di conseguenza il dott. Giuseppe Saltarelli, classificato al 1° posto nella predetta graduatoria di merito, viene dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Formia.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Latina, addì 11 aprile 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(4203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1282 del 20 marzo 1965, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 5422 del 25 novembre 1965, con il quale veniva revocato il bando limitatamente alla condotta ostetrica di Sassetta a seguito dell'avvenuta soppressione della stessa condotta;

Visto il proprio decreto n. 102 del 10 gennaio 1966, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita nella formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Vignoli Giovanna . . . . . . punti 60,853
2. Casucci Maria Tulliana . . . . . . » 54,732

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Livorno, nonchè del comune di Capoliveri.

Livorno, addì 9 aprile 1970

Il medico provinciale: LONGO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/1922/4-A in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno raggiunto l'idoneità nel concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1964;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso predetto secondo l'ordine della graduatoria di merito e le preferenze indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Vignoli Giovanna è dichiarata vincitrice del concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Capoliveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Livorno e del comune di Capoliveri.

Livorno, addì 9 aprile 1970

Il medico provinciale: LONGO

(3899)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2082 del 14 aprile 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 596 in data 30 gennaio 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Pii Rosanna . punti 65,470
2. Faccin Agnese . . . » 55,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2362 in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Pii Rosanna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Stribugliano del comune di Arcidosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: FINIZIO

(4184)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data 11 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione delle interessate le condotte dei comuni di Oppido frazione Messignadi, Pazzano, Canolo e Staiti assegnate con precedenti decreti;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette alle candidate che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Succi Teresa: unica - Canolo;
Rotilio Domenica: Messignadi - Oppido Mam.;
Manno Angela: unica - Staiti;
Caruso Vincenzina: unica - Staiti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 14 aprile 1970

Il medico provinciale: LANIA

(3859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1431, in data 21 giugno 1969, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Brescia;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 21 marzo 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, preceduta dal riepilogo finale dei voti riportati:

1. Bonetti Francesco, titoli: 54,542; prove pratiche, media: 57; prove scritte, media: 54; prova orale: 56. Totale punti 221,542;
2. Deveris Bruno, titoli: 51,125; prove pratiche, media: 51; prove scritte, media: 46; prova orale: 51. Totale punti 199.125;
3. Tampieri Auro, titoli: 42,583; prove pratiche, media: 52,50; prove scritte, media: 53,50; prova orale: 50. Totale punti 198,583;
4. Tarantini Francesco, titoli: 45,250; prove pratiche, media: 54; prove scritte, media: 51,50; prova orale: 52. Totale punti 202,750;
5. Volpato Carlo, titoli: 52,771; prove pratiche, media: 56; prove scritte, media: 49,50; prova orale: 54. Totale punti 212,271.

Graduatoria:

1. Bonetti Francesco	punti	221,542
2. Volpato Carlo	»	212,271
3. Tarantini Francesco .	»	202,750
4. Deveris Bruno	»	199,125
5. Tampieri Auro	»	198,583

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione del vincitore.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di brescia ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2359, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei cinque candidati idonei per il posto di ufficiale sanitario vacante presso il comune di Brescia;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Brescia:

1. Bonetti Francesco . . punti 221,542

Il prof. Francesco Bonetti dovrà assumere servizio presso il comune di Brescia entro trenta giorni dalla data della delibera di nomina che sarà adottata dall'amministrazione comunale di Brescia e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1970.

Ove non assuma servizio entro il termine predetto, senza giustificato motivo, il prof. Bonetti sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(3956)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto di Altamura

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 175 del 26 gennaio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento al posto di veterinario condotto di Altamura al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice dell'anzidetto concorso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1953, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del medico provinciale, della prefettura di Bari, dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento al posto di veterinario condotto di Altamura, è costituita come appresso:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Egidio dott. Raimondo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Cellie dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Bari;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Alberobello.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 18 aprile 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPELLINI

(3900)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.